



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione 2014/181/PESC del Consiglio del 10 marzo 2014 sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)** 1
- Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 326/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lomnické suchary (IGP)]** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 327/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Beira Baixa (DOP)]** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 328/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele Varesino (DOP)]** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014, recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 330/2014 della Commissione, del 31 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE 2014/181/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC ⁽¹⁾ la quale prevede che lo status delle unità e del personale dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, dovrà essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza conformemente all'articolo 37 del TUE ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica centrafricana sullo status di EUFOR RCA.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 59).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. VROUTSIS

ACCORDO**in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)**

A. Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, il 10 marzo 2014

H.E. Ms Catherine Samba-Panza
Chef d'État de la transition
Repubblica centrafricana

Signora,

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2134 (2014), l'Unione europea schiererà quanto prima una forza nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla creazione di un contesto sicuro nel Suo paese.

Come ricorderà, il 16 aprile 2008 la Repubblica centrafricana aveva concluso un accordo sullo status della forza dell'Unione europea schierata in Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA) in applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1778 (2007).

Le disposizioni di questo accordo, che non è più in vigore dalla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUFOR Tchad/RCA, sono comunque perfettamente adeguate alle esigenze della forza dell'Unione europea che sarà schierata nella Repubblica centrafricana.

Pertanto Le propongo che l'insieme delle disposizioni di questo accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUFOR RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUFOR RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, saranno considerati comprendere i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUFOR RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUFOR RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sarà inteso come un riferimento alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014) del 28 gennaio 2014.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, questa lettera unitamente alla Sua risposta costituirà un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUFOR RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.

Voglia accettare, Signora ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
C. ASHTON



B. Lettera della Repubblica centrafricana

Catherine Ashton

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Signora Alto rappresentante,

La ringrazio della Sua lettera del 10 marzo 2014 relativa allo schieramento di una forza dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana, che recita:

«A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2134 (2014), l'Unione europea schiererà quanto prima una forza nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla creazione di un contesto sicuro nel Suo paese.

Come ricorderà, il 16 aprile 2008 la Repubblica centrafricana aveva concluso un accordo sullo status della forza dell'Unione europea schierata in Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA) in applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1778 (2007).

Le disposizioni di questo accordo, che non è più in vigore dalla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUFOR Tchad/RCA, sono comunque perfettamente adeguate alle esigenze della forza dell'Unione europea che sarà schierata nella Repubblica centrafricana.

Pertanto Le propongo che l'insieme delle disposizioni di questo accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUFOR RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUFOR RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, saranno considerati comprendere i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUFOR RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUFOR RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sarà inteso come un riferimento alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014) del 28 gennaio 2014.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, questa lettera unitamente alla Sua risposta costituirà un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUFOR RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.»

Mi prego comunicarle che i termini della Sua lettera incontrano il mio consenso.

Voglia accettare, Signora, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica centrafricana
Catherine SAMBA-PANZA



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lomnické suchary (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Repubblica ceca relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lomnické suchary», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1018/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 227 del 31.8.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 318 dell'1.11.2013, pag. 14.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

REPUBBLICA CECA

Lomnické suchary (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 327/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Beira Baixa (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Requeijão da Beira Baixa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Requeijão da Beira Baixa» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 312 del 26.10.2013, pag. 26.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PORTOGALLO

Requeijão da Beira Baixa (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 328/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele Varesino (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miele Varesino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miele Varesino» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 317 del 31.10.2013, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ITALIA

Miele Varesino (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2014 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2014****recante duecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 14 febbraio 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 14 marzo 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di aggiungere una persona fisica all'elenco.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- 1) la voce «Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; c) partita IVA: BE 454419759. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:
«Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.»;
 - 2) la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«Malik Muhammad **Ishaq** (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14 marzo 2014.»;
 - 3) la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Yacine Ahmed **Nacer** [alias a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Indirizzo: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) a quanto risulta, risiede in Algeria dal 2009; b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane e il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 330/2014 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	219,4
	MA	57,6
	TN	91,2
	TR	95,1
	ZZ	115,8
0707 00 05	EG	170,1
	MA	39,8
	TR	133,5
0709 91 00	ZZ	114,5
	TN	118,0
0709 93 10	ZZ	118,0
	MA	45,3
0805 10 20	TR	96,8
	ZZ	71,1
	EG	46,6
0805 50 10	IL	67,4
	MA	53,3
	TN	47,7
	TR	54,5
	ZA	60,4
	ZZ	55,0
	MA	35,6
0808 10 80	TR	62,6
	ZZ	49,1
	AR	85,3
	BR	99,6
0808 30 90	CL	97,4
	CN	73,3
	EG	89,4
	MK	23,6
	US	182,7
	ZZ	93,0
	AR	103,8
	CL	151,6
	CN	52,7
ZA	93,8	
ZZ	100,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT